

Osservazioni IREN al

DCO 100/2019/R/EEL "Sistemi di *smart metering* di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione. Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia di messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G"

Introduzione

Preliminarmente alle considerazioni specifiche in merito agli spunti di consultazione, la Scrivente coglie l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento per il completamento del quadro regolatorio introdotto dall'*Authority* circa il processo della messa in servizio e del riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G (SM2G) i cui piani massivi saranno avviati dai principali DSO negli anni successivi al 2019.

In particolare:

- Si apprezza la definizione di un meccanismo di riconoscimento dei costi limitato agli investimenti, al pari di quello applicato per i piani massivi avviati negli anni antecedenti al 2020. Tuttavia, anche in considerazione del procedimento avviato con la delibera 126/2019/R/eel, la Scrivente auspica che **i costi operativi sorgenti dai piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G vengano adeguatamente tenuti in considerazione da ARERA**, in quanto non sarebbero altrimenti intercettati dall'attuale meccanismo di *cost-recovery* tariffario.
- In merito alla proposta di nuova modalità di calcolo del PCO2, si vuole esprimere il nostro apprezzamento per l'*effort* dell'*Authority* nell'individuare **soluzioni che accelerino il meccanismo di riconoscimento tariffario dei PMS2 ancora da avviare**, andando incontro alle esigenze di limitazione dell'esposizione finanziaria degli operatori e al contempo offrendo quanto prima a quanti più clienti possibili i benefici derivanti dallo sfruttamento delle funzionalità dei 2G. Tuttavia, si vuole evidenziare che a fronte dell'introduzione dell'obbligo di sostituzione del parco 1G entro il 2025/2026, **il meccanismo di riconoscimento dei costi in consultazione, benché accelerato, comporterà importanti diluizioni nella**

copertura tariffaria degli investimenti in SM2G che possono arrivare fino al 2050 circa. Si ritiene che tempi così lunghi di riconoscimento presentino delle criticità sia dal punto di vista finanziario, in considerazione del non prevedibile andamento dei tassi di interesse, sia da quello industriale, in termini di rischio di future sovrapposizioni di molteplici sostituzioni di nuove generazioni di misuratori che potrebbero manifestarsi in virtù di possibili evoluzioni tecnologiche.

La Scrivente auspica inoltre che l'Autorità, nell'ambito nel nuovo processo di regolazione, tenga in debita considerazione la **specificità dei DSO quali IRETI**, società del Gruppo IREN operante nel settore delle infrastrutture energetiche, in termini di condizioni di accesso al mercato dei sistemi di smart metering 2G, anche alla luce del suo elevato grado di concentrazione e di livello di incidenza dei costi fissi (inversamente proporzionale al numero dei punti di prelievo serviti) ben più elevata rispetto al principale operatore di distribuzione e misura.

Osservazioni puntuali

Nel seguito sono riportate valutazioni di carattere puntuale relative ai singoli spunti di consultazione.

S1. *Osservazioni sull'opportunità di estendere anche ai misuratori di energia elettrica in bassa tensione "post-MID" la facoltà di deroga in tema di scadenza della verifica periodica che è attualmente prevista dal decreto ministeriale 93 del 2017.*

Si condivide e apprezza l'opportunità proposta di estensione anche ai misuratori BT "post-MID", che rappresentano una quota non trascurabile (nel caso della Scrivente circa i due terzi) dell'intero parco contatori, della facoltà di deroga della scadenza della verifica periodica ex. DM 93/17.

Tale intervento, infatti, consentirebbe di:

- ottimizzare l'organizzazione della posa dei SM2G;

- contenere gli extra costi che si genererebbero per i DSO da attività di sostituzione con tempistiche diverse tra misuratori sottesi alla stessa cabina di alimentazione in considerazione delle diverse scadenze metriche ex. DM 93/2017 degli stessi.

S2. *Si concorda con l'orientamento di fissare che l'avvio della fase massiva debba avvenire al più tardi dal 2022 per le imprese con più di 100.000 clienti? Se no, perché?*

Non vi sono osservazioni circa la data ultima del 2022 per l'avvio della fase massiva per le imprese con più di 100.000 clienti.

Tuttavia si ritiene che, introdotto l'obbligo di sostituzione degli 1G con i 2G, debbano essere garantiti almeno 5 anni per il completamento della fase massiva, facendo così venire meno il 2025 come anno limite fisso.

E' necessario comunque segnalare che, a prescindere dall'effort operativo ed economico che i DSO possano porre in essere, ci sarà sempre una fisiologica percentuale di pod non raggiungibili per diverse ragioni (es. cliente assente in installazioni non accessibili, seconde case...). Si auspica pertanto che il concetto di termine della fase massiva possa tenere adeguatamente in considerazione gli aspetti anzidetti garantendo la necessaria copertura dei costi sostenuti senza incorrere in penali.

S3. *Si concorda con l'orientamento di prevedere il 31 dicembre 2026 come data ultima per la messa in servizio di un sistema di smart metering 2G delle imprese con meno di 100.000 clienti, ferma restando la facoltà per le imprese di anticipare rispetto a tale disposizione? Se no, perché?*

Anche per le imprese con meno di 100.000 clienti si auspica che a partire dall'anno di avvio dell'obbligo di sostituzione le imprese possano disporre di almeno 5 anni per completare la fase massiva.

S4. *Si concorda con l'orientamento di prevedere una soglia unica e semplificata di ammissione al percorso abbreviato per tutte le imprese distributrici con un numero di clienti compreso tra 100.000 e 2.000.000? Se no, perché?*

Si concorda con la proposta di una soglia unica e semplificata di ammissione al *fast track*.

S5. *Osservazioni sul range di valori indicato per la condizione di spesa massima di capitale ai fini dell'accesso al "fast-track".*

Condividendo le considerazioni contenute in consultazione e auspicando l'adozione di criteri tali da garantire la copertura dei costi efficienti, si valuta positivamente il *range* di valori indicato.

Nello specifico, si ritiene che il valore che meglio intercetti i costi effettivi che i DSO diversi dall'operatore principale si troveranno a sostenere si attesti a non meno di 130 €/2G.

E' infatti necessario tenere presente:

- il carattere prettamente esogeno della maggior parte dei costi sostenuti dai DSO in un mercato di approvvigionamento di apparati e sistemi caratterizzato da un elevato grado di concentrazione;
- la natura principalmente fissa dei costi centrali la cui incidenza unitaria è inversamente proporzionale al numero di pod serviti dai DSO.

Nel caso specifico della Scrivente l'incidenza unitaria sul singolo misuratore dei costi fissi è per esempio, molto più elevata rispetto all'operatore principale di distribuzione e misura, in quanto il proprio parco misuratori rappresenta circa il 2% a livello nazionale.

S6. *Osservazioni sulla proposta di trattamento ad hoc per imprese che servono aree con alta incidenza di territorio montano con utenza diffusa in contesti rurali.*

In generale si apprezza la valutazione caso per caso dell'eventuale affinamento della soglia di accesso al *fast-track* per tenere in adeguata considerazione specificità territoriali dei singoli DSO.

In proposito, si richiede di valutare, oltre alle specifiche situazioni di DSO che servono aree con alta incidenza di territorio montano con utenza diffusa in contesti rurali, anche eventuali ulteriori

specifiche condizioni di esercizio dei DSO o particolarità del parco utenti serviti rispetto alla media nazionale.

Tra queste, riveste carattere di rilievo il livello di accessibilità dei misuratori che rende più onerosa l'attività di sostituzione perché richiede talvolta diversi ripassi. La società infatti gestisce due realtà prettamente urbane, caratterizzate da un'elevata densità abitativa e da installazioni di misuratori non accessibili che necessitano della presenza del cliente affinché la sostituzione pianificata abbia un buon esito.

In merito alle specifiche particolarità dei DSO, a titolo di esempio, si evidenzia che il costo unitario dipende anche dall'incidenza dei misuratori trifase (caratterizzati da costo unitario maggiore rispetto al misuratore monofase) rispetto al totale del parco contatori. In genere, per le principali imprese distributrici, i misuratori trifase sono indicativamente circa il 10% del totale.

Nel caso specifico di IRETI, l'incidenza dei misuratori trifase è superiore rispetto alla media nazionale e ha avuto un trend crescente negli ultimi anni.

Pertanto, in merito ad aspetti come quello testé citato, auspichiamo che l'Authority possa tenerli adeguatamente in considerazione in occasione decisione sulla RARI.

Tutto quanto sopra, ovviamente, a condizione che tali specificità siano adeguatamente motivate dai DSO.

S7. *Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di ridurre il gap temporale tra l'installazione di sistemi di smart metering 2G tra le rimanenti imprese distributrici ed e-distribuzione? Se no, perché?*

Si concorda con la proposta di riduzione del gap temporale per l'installazione, al fine di evitare di avere "un Paese a due velocità" in cui alcuni clienti saranno dotati di SM2G e altri clienti, serviti da altri DSO, verranno dotati di SM2G anche diversi anni dopo il termine del PMS2 dell'operatore principale di distribuzione e misura.

Tuttavia, si evidenzia come la riduzione di tale gap temporale lasci in capo ai i DSO extra costi di carattere finanziario che si ritiene debbano essere tenuti in debita considerazione dal sistema come confermato dallo stesso Regolatore che, al punto 4.4 della consultazione, afferma che *"PCO2 può comportare effetti di differimento temporale dei riconoscimenti di costo rispetto agli anni in cui viene effettuata la spesa funzionale alla messa in servizio dei misuratori"*.

S8. *Si concorda con l'orientamento di introdurre una nuova modalità di calcolo del PCO2 per le nove imprese distributrici che devono ancora avviare il PMS2? Se no, perché?*

Stante quanto anticipato al precedente spunto S7, si concorda con la proposta di introduzione di una nuova modalità di calcolo del PCO2 per i DSO oltre 100.000 pod che devono ancora avviare il PMS2, strutturata per evitare il "Paese a due velocità" e ridurre l'esposizione finanziaria degli operatori.

Nello specifico si condivide la struttura della modifica del PCO2 rappresentata nel box 2 in consultazione che determina un effetto anticipativo riconoscendo nei primi anni del piano il 97% di due anni insieme del profilo convenzionale (*applicazione di un vettore di coefficienti modulativi rispetto alle percentuali dei profili contabile*).

Tuttavia ravvisiamo alcune criticità:

1. Il persistere dello squilibrio finanziario degli operatori - in quanto viene introdotto l'obbligo di sostituzione contingentato in pochi anni;
2. Il 3% degli SM1G rischia di non trovare copertura tariffaria;
3. I contatori sostituiti per la gestione d'utenza rischiano di essere riconosciuti solo a partire dal tredicesimo anno.

Per tali ragioni siamo ad avanzare le relative seguenti proposte:

1. Per ridurre gli squilibri finanziari: applicazione dei coefficienti modulativi di cui sopra in maniera lineare fino al termine dei 15 anni del PCO2 come da schema sotto riportato.

Con questa misura, a nostro avviso, si intercetterebbero meglio le specificità dei singoli DSO, contenendo maggiormente l' esposizione finanziaria degli investimenti 2G e conseguentemente incentivando la rapida sostituzione del parco contatori.

A livello metodologico, si specifica che l'anno 1 del PMS2 sarà sempre associato – per la definizione della capienza degli SM2G – con l'anno 1 del PCO2. Se così non fosse, si verificherebbero importanti squilibri finanziari nei primi anni di piano che indurrebbero gli operatori a slittare al primo anno del PCO2 l'avvio della sostituzione massiva con conseguenti differenze in termini di fruibilità del servizio da parte dei clienti connessi alle diverse reti di distribuzione.

2. Per non perdere il 3%: recupero delle "code" dei valori degli anni del profilo contabile 1G al nono anno come da schema sotto riportato;
3. Per anticipare il recupero del riconoscimento dei contatori sostituiti nell'ambito della gestione d'utenza: avvio del riconoscimento a partire dal decimo anno come da schema sotto riportato.

A livello operativo, pertanto, il contenuto del box 2 verrebbe riformulato come da schema seguente:

- a) anno 1: 0,97 volte la somma dei valori contabili (percentuali) relativi agli anni 1 e 2 del profilo contabile 1G;
- b) anno 2: 0,97 volte la somma dei valori contabili relativi agli anni 3 e 4 del profilo contabile 1G;
- c) anno 3: 0,97 volte la somma dei valori contabili relativi agli anni 5 e 6 del profilo contabile 1G;
- d) anno 4: 0,97 volte la somma dei valori contabili dell'anno 7 e 8 del profilo contabile 1G;
- e) anno 5: 0,97 volte la somma dei valori contabili dell'anno 9 e 10 del profilo contabile 1G;
- f) anno 6: 0,97 volte la somma dei valori contabili dell'anno 11 e 12 del profilo contabile 1G;
- g) anno 7: 0,97 volte la somma dei valori contabili dell'anno 13 e 14 del profilo contabile 1G;
- h) anno 8: il valore contabile dell'anno 15 (stimato, non essendo ancora disponibile l'effettivo) del profilo contabile 1G;
- i) anno 9: 0,03 della somma dei valori contabili degli anni da 1 a 14 del profilo contabile 1G;

l) anni 10-15 poste convenzionalmente pari all'1,00% in ragione delle nuove utenze e delle prime messe in servizio collegate ad aspetti di "gestione utenza".

Resta inteso che la copertura dei costi di capitale dei sistemi di misura 1G continua a essere garantita in base alla stratificazione contabile così come annualmente rendicontata in occasione delle raccolte dati RAB.

S9. *Si ritiene preferibile modulare l'effetto di anticipo in relazione alla spesa prevista, in modo da premiare le imprese più efficienti?*

Si ritiene che il meccanismo introdotto dalla consultazione dovrebbe essere esclusivamente finalizzato a ripristinare almeno in parte lo squilibrio finanziario indotto dal metodo. Pertanto si ritiene che non debba essere modulato in base alla spesa prevista anche in considerazione del fatto che:

- la maggior parte dei costi che sosterranno i DSO per il PMS2 non sono sotto il loro controllo;
- i sistemi centrali e gli apparati hanno prevalentemente natura fissa: indipendente dal numero di misuratori posati avrebbero un'incidenza differente in base alle dimensioni dell'operatore.

S10. *Si concorda con l'orientamento di introdurre decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dei livelli attesi di performance del sistema di smart metering 2G? Se no, perché?*

Si comprende e condivide il principio di introduzione di decurtazioni tariffarie per mancate performance attese dal sistema 2G, tuttavia si ritiene necessario tarare meglio:

- Le tempistiche di avvio del meccanismo: a livello tecnico occorre tenere presente l'effetto "volume", dato dal numero progressivamente crescente di misuratori 2G per i quali garantire giornalmente i livelli di servizio L-1.01 ex. del. 87/2016/R/EEL (rilevazione quartoraria dei dati di consumo rilevati giornalmente entro 24 ore per almeno il 95% dei contatori 2G).

Tale effetto implica che il DSO debba progressivamente affinare tutti i sistemi deputati alla gestione in senso lato del dato di misura, vale a dire non solo la telegestione, ma anche i sistemi dedicati alla gestione e messa a disposizione del dato di misura.

Quindi si ritiene che l'effettivo rodaggio e *fine-tuning* di un nuovo sistema di telegestione che garantisca i livelli attesi di performance del sistema 2G previsti dalla del. 87/2016/R/EEL sia possibile solo a valle del completamento del piano massivo di sostituzione, ovvero non prima di almeno 5 anni dall'avvio del PMS2 da parte del singolo DSO.

- I livelli delle penali: occorre infatti tenere in considerazione i casi di eventuali temporanei malfunzionamenti per guasto o disservizio che possono occorrere al misuratore 2G, al Concentratore o al vettore di comunicazione. In tali situazioni, il DSO potrebbe vedersi applicate decurtazioni tariffarie/penali anche rilevanti sebbene sia riuscito comunque a recuperare e trasmettere le teleletture quattorarie entro poche ore successive alle 24 ore previste (caso del livello di servizio L-1.01), oppure a effettuare la prestazione in telegestione poco dopo le 4 ore previste (caso del livello di servizio L-1.04).

Stante quanto evidenziato, si ritiene che il valore proposto della "penale" di 10 €/misuratore 2G possa risultare eccessivo. Si propone pertanto di:

- ridurre la penale fino a un massimo (su base annua) di 5€/misuratore 2G;
- prevedere opportune fasce di penalità crescenti, in funzione del ritardo rispetto allo standard di livello atteso ex. del. 87/2016.

S11. Osservazioni sulle quantificazioni indicate e sulle modalità applicative delle decurtazioni tariffarie.

Per quanto concerne il meccanismo di decurtazione tariffaria per mancato avanzamento del PMS2, si propone di prevedere, almeno per il primo anno dall'avvio delle attività di sostituzione, un livello di franchigia per mancato avanzamento rispetto a quanto previsto nel PMS2 approvato, pari al 10% (con la possibilità per l'impresa di vedere annullata e restituita la decurtazione tariffaria nel caso, l'anno successivo, l'impresa dimostri un avanzamento pari al 110% del previsto cumulato) per tenere conto di possibili difficoltà nella fase di avvio del piano di sostituzione.

S12. *Si concorda con l'orientamento di aggiornare le decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dell'avanzamento del PMS2? Se no, perché?*

Si concorda sulla proposta avanzata dal Regolatore in merito alla modifica della metrica di avanzamento, utilizzando il valore effettivo dei soli misuratori 2G di prima messa in servizio, escludendo pertanto gli effetti "esogeni" rispetto all'impresa distributrice ovvero derivanti da richieste dell'utenza.

S13. *Si hanno osservazioni sugli orientamenti presentati in questo capitolo?*

In merito alla possibilità di prevedere che la scadenza del 15/05/2019 venga posticipata al 31/08/2019 per consentire ad alcuni DSO di poter avviare il piano di installazione dal 2020, si evidenzia come possa essere d'aiuto ai DSO che già si apprestavano al rispetto della scadenza del 15/05/2019 ma, di fatto, non determini un'agevolazione per la maggior parte degli altri DSO oltre i 100.000 pod, in quanto avvieranno il PMS2 dopo il 2020.

Si auspica pertanto che ARERA possa prevedere scadenze meno stringenti rispetto allo standard del 15/05/t-1 anche per i DSO che avviano il PMS2 dal 2021.

Nello specifico, si propone di valutare la possibilità di due diverse sessioni in cui poter presentare la RARI, ad esempio:

- 15/05/t-1 (come già previsto) per avvio dell'installazione l'1/01/t;
- 15/11/t-1 per avvio dell'installazione l'01/07/t.

Si condividono le proposte in merito alla semplificazione dei contenuti del PMS2, nel caso di DSO che sfruttino tecnologie analoghe a quella adottata dal principale operatore di distribuzione e misura.